



## **Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all'estero**

Parigi, 12 dicembre 1969

*Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera*

---

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Accordo,

Vista la Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954;

Vista la Risoluzione n° 4 adottata dai Ministri europei dell'Istruzione durante la loro quarta Conferenza tenutasi a Londra dal 14 al 16 aprile 1964, nella quale si dichiaravano consapevoli della necessità di promuovere gli scambi di studenti tra i Paesi europei, in particolar modo degli studenti già diplomati, ed esprimevano la speranza che le autorità nazionali prendessero i debiti provvedimenti affinché i loro programmi di sussidi finanziari agli studenti venissero applicati anche ai periodi di studi compiuti in altri Paesi europei;

Considerato che il proseguimento degli studi in un Paese diverso dal Paese d'origine dello studente può contribuire all'arricchimento culturale e universitario di questi;

Considerato che la comunità culturale fondamentale che esiste tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione culturale europea e gli altri Stati che vi hanno aderito, rende possibile tale pratica;

Considerato che nella comunità culturale ed educativa europea che essi desiderano fondare su una base ancora più solida, è importante che le persone che continuano studi o svolgono ricerche a livello universitario abbiano la maggiore libertà di movimento possibile,

Hanno convenuto quanto segue:

### **Articolo 1**

Ai fini del presente Accordo,

- a il termine «istituti di insegnamento superiore» indica:
  - i le università;
  - ii gli altri istituti di insegnamento superiore ufficialmente riconosciuti ai fini del presente Accordo dalle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio sono situati;
- b il termine «borsa di studio» indica ogni sussidio finanziario diretto, compresi i sussidi per le spese scolastiche, il mantenimento e i prestiti di studio, concesso agli studenti dei diversi cicli di insegnamento superiore dallo Stato o da altra autorità competente.

## **Articolo 2**

Per l'esecuzione del presente Accordo, si opera una distinzione tra le Parti contraenti a seconda che sul loro territorio l'autorità competente per l'assegnazione delle borse di studio sia:

- a lo Stato;
- b altre autorità;
- c lo Stato o altre autorità, a seconda dei casi.

## **Articolo 3**

La borsa di studio attribuita da una delle Parti contraenti comprese nella categoria di cui al capoverso (a) dell'articolo 2, per permettere ad uno dei suoi concittadini di compiere studi o ricerche in un istituto di insegnamento superiore situato sul suo territorio, continuerà ad essere versata a tale concittadino se questi è ammesso, a sua richiesta e con l'approvazione delle autorità responsabili dei suoi studi o delle sue ricerche, a proseguire i suddetti studi o ricerche in un istituto di insegnamento superiore situato sul territorio di un'altra Parte contraente.

## **Articolo 4**

Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata come volta a modificare le disposizioni statutarie o regolamentari vigenti per l'ammissione degli studenti agli istituti di insegnamento superiore, o le condizioni imposte dalle autorità che attribuiscono le borse di studio e che riguardano la durata e la qualità degli studi o dei lavori di ricerca che giustificano l'assegnazione o il rinnovo delle suddette borse di studio.

## **Articolo 5**

- 1 Le Parti contraenti comprese nella categoria di cui al capoverso (b) dell'articolo 2 trasmetteranno il testo del presente Accordo alle autorità competenti, sul loro territorio, per le questioni di assegnazione di borse di studio, e le incoraggeranno ad esaminare in modo favorevole il principio enunciato all'articolo 3 al fine della sua applicazione.
- 2 Le Parti contraenti comprese nella categoria di cui al capoverso (c) dell'articolo 2 applicheranno le disposizioni dell'articolo 3, nel caso in cui l'assegnazione delle borse di studio sia di competenza dello Stato, e le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, negli altri casi.

## **Articolo 6**

Previa notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ciascuna Parte contraente potrà dichiarare di estendere il campo di applicazione del presente Accordo a persone diverse da quelle di cui all'articolo 3.

## **Articolo 7**

- 1 Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che possono diventarvi Parti tramite:
  - a la firma senza riserva di ratifica o di accettazione;
  - b la firma con riserva di ratifica o di accettazione, seguita da ratifica o da accettazione.

- 2 Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

#### **Articolo 8**

- 1 Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui cinque Stati membri del Consiglio d'Europa saranno diventati Parti nell'Accordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.
- 2 Per ogni Stato membro che lo firmi successivamente senza riserva di ratifica o di accettazione, o che lo ratifichi o lo accetti, l'Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o di accettazione.

#### **Articolo 9**

- 1 Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo:
  - a ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa che sia Parte contraente nella Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954, potrà aderire al presente Accordo;
  - b il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi altro Stato non membro ad aderire al presente Accordo.
- 2 L'adesione avverrà tramite il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che diverrà effettivo un mese dopo la data del suo deposito.

#### **Articolo 10**

- 1 Ciascuno Stato firmatario, al momento della firma o a quello del deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione, oppure ciascuno Stato aderente, al momento del deposito del suo strumento di adesione, può designare il o i territori ai quali si applicherà il presente Accordo.
- 2 Ciascuno Stato firmatario, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione, o successivamente in qualsiasi altro momento, nonché ciascuno Stato aderente, al momento del deposito del suo strumento di adesione, o successivamente in qualsiasi altro momento, può estendere l'applicazione del presente Accordo, tramite dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione e del quale assicura le relazioni internazionali o per il quale è abilitato a stipulare.
- 3 Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, riguardo ad ogni territorio in essa designato, alle condizioni previste dall'articolo 11 del presente Accordo.

#### **Articolo 11**

- 1 Il presente Accordo resterà in vigore senza limiti di durata.
- 2 Ciascuna Parte contraente potrà denunciare il presente Accordo, per quanto la concerne, indirizzando una nota al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 3 La denuncia diventerà effettiva sei mesi dopo la data di ricevimento di tale nota da parte del Segretario Generale.

## Articolo 12

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito al presente Accordo:

- a ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione;
- b ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione;
- c il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
- d ogni data di entrata in vigore del presente Accordo, conformemente all'articolo 8 dello stesso;
- e ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 10;
- f ogni nota ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 e la data in cui la denuncia diventerà effettiva.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Parigi, il 12 dicembre 1969, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti.